

DECISIONE 2013/384/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC ⁽¹⁾, che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan.
- (2) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC ⁽²⁾, che ha modificato il mandato e il titolo dell'RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/325/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/325/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il

mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013 è pari a 690 000 EUR.»;

- 3) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 12 bis***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sudan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

V. JUKNA

⁽¹⁾ GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.⁽²⁾ GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 50.